



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



AREA
AFFARI GENERALI
E LEGALI

LA RETTRICE

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTO il Regolamento per le elezioni studentesche, emanato con Decreto rettorale n. 1297, prot. n. 233933 del 1° ottobre 2024 e modificato con Decreto rettorale n. 1478, prot. n. 356003 del 4 dicembre 2025;

VISTI il Decreto rettorale n. 600, prot. n. 115126 del 27 maggio 2025 di nomina dei rappresentanti degli studenti eletti per il biennio 2025-2027 negli organi centrali dell'Ateneo e il Decreto rettorale n. 712, prot. n. 135853 del 19 giugno 2025 di nomina dei rappresentanti degli studenti eletti, per il medesimo biennio, nei Consigli di Dipartimento dell'Università degli Studi di Firenze, e i successivi decreti di sostituzione dei rappresentanti degli studenti dimissionari e decaduti;

VISTI i decreti dei Presidenti delle Scuole di nomina dei rappresentanti degli studenti nei rispettivi Consigli di Scuola, Consigli di Corso di studio e Consigli delle Scuole di Specializzazione, per il biennio 2025-2027, e i successivi decreti di sostituzione dei rappresentanti degli studenti dimissionari e decaduti;

PRESO ATTO del consistente numero degli organi rimasti privi della rappresentanza studentesca o con un numero di rappresentanti degli studenti inferiore a quello previsto;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di provvedere all'espletamento di una tornata di elezioni suppletive per lo scorcio di mandato per il biennio 2025-2027, al fine di poter garantire l'apporto della componente dei rappresentanti degli studenti negli organi che ne sono rimasti privi;

VISTO il Decreto rettorale n. 1478, prot. n. 356003 del 4 dicembre 2025 che ha modificato e integrato il Regolamento per le elezioni studentesche, introducendo, in particolare, una norma *ad hoc*, l'art. 19-bis, relativa all'indizione di elezioni suppletive per i rappresentanti degli studenti: *"1. Qualora a seguito delle elezioni ordinarie uno o più Consigli delle Scuole o di Corsi di studio ovvero di Scuole di specializzazione rimangano privi di rappresentanti degli studenti o con un numero di rappresentanti inferiore a quello previsto dal presente Regolamento o dal decreto di indizione, si procede ad elezioni suppletive entro un termine di sei mesi dal giorno in cui si sono tenute le elezioni ordinarie.*

2. Nelle elezioni suppletive i termini possono essere abbreviati fino alla metà. Per tutti i Consigli delle Scuole e dei Corsi di studio trova applicazione il sistema di cui all'art. 6, comma 1, del presente regolamento.

3. Nel caso in cui, anche a seguito delle elezioni suppletive, un Consiglio di Corso di studio risulti ancora privo di rappresentanti degli studenti o con un numero di rappresentanti inferiore a quello previsto dal presente Regolamento, con delibera del Consiglio di corso di studio è

individuata la procedura elettiva nel rispetto di quanto previsto nel comma 2 del presente articolo”,

DECRETA

Art. 1 - Indizione

1. Sono indette per i **giorni 18 e 19 marzo 2026** le elezioni suppletive dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento dell'Università degli Studi di Firenze.
2. Con successivi decreti emanati dai Presidenti delle Scuole sono indette per gli stessi giorni le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli delle Scuole, nei Consigli di Corso di Studio e nei Consigli delle Scuole di Specializzazione.
3. Il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere nei Consigli di Dipartimento è il seguente:
 - Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” – DICUS: 9 (nove)
 - Consiglio del Dipartimento di Fisica e Astronomia: 5 (cinque)
 - Consiglio del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia – FORLILPSI: 1 (uno)
 - Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – DICEA: 8 (otto)
 - Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione– DINFO: 2 (due)
 - Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale – DIEF: 1 (uno)
 - Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” – DIMAI: 4 (quattro)
 - Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica – DMSC: 5 (cinque)
 - Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino – NEUROFARBA: 6 (sei)
 - Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche – DSBSC: 8 (otto)
 - Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute – DSS: 6 (sei)
 - Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra – DST: 2 (due)
 - Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche – DSG: 4 (quattro)
 - Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali – DAGRI: 8 (otto)
 - Consiglio del Dipartimento di Statistica, Informatica e Applicazioni “Giuseppe Parenti” – DISIA: 1 (uno)
4. La ripartizione dei rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Corso di studio per i Consigli di Dipartimento avviene secondo quanto indicato nell'Allegato A del presente decreto.

Art. 2- Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto al voto tutti gli studenti regolarmente iscritti, entro il giorno precedente a quello in cui si recano a votare, in corso o fuori corso, ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea magistrale, ai corsi di Specializzazione dell'Università degli Studi di Firenze per l'anno accademico 2025-2026.
2. Ai fini della presente tornata elettorale per studente regolarmente iscritto è da intendersi lo studente iscritto per l'anno accademico 2025-2026, che ha pagato la prima rate delle tasse universitarie o lo studente iscritto con esonero dalle tasse.
3. Possono essere eletti gli studenti che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultano regolarmente iscritti, non oltre il primo anno fuori corso, e per la prima volta, all'Università degli Studi di Firenze. Si intendono iscritti non oltre il primo anno fuori corso gli studenti iscritti per un numero di volte non superiore alla durata normale del corso di studio, incrementata di uno.

Art. 3 – Sistema elettorale

1. Le elezioni si svolgono **mediante la presentazione di candidature singole** ai sensi di quanto previsto dall'art. 19-*bis*, comma 2 del Regolamento per le elezioni studentesche. In mancanza di candidature tutti gli studenti iscritti al corso sono eleggibili e sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. Qualora le candidature presentate siano inferiori al numero dei seggi da attribuire, oltre ai candidati sono eleggibili anche gli altri studenti iscritti al corso; sono eletti, primariamente i candidati che hanno presentato espressa candidatura, e successivamente coloro che, tra gli altri eleggibili, riportano il maggior numero di voti.
2. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del presente decreto hanno luogo con il sistema di cui al successivo art. 7, commi 1 e 2.

Art. 4 – Piattaforma di voto

1. La procedura elettorale si svolge mediante voto elettronico a distanza ai sensi dell'art. 13, comma 2 del Regolamento per le elezioni studentesche.
2. La procedura telematica con espressione del voto a distanza si svolge tramite l'utilizzo di una piattaforma di voto telematico ELIGO, in modo da garantire, nell'espressione del diritto di voto i principi di personalità ed eguaglianza, libertà e segretezza.
3. L'elettore può accedere al sistema con le proprie credenziali uniche di Ateneo ed esprimere, una volta aperta la votazione, il proprio voto.
4. L'accesso al sistema di e-voting può avvenire tramite Pc, smartphone o tablet personale dell'elettore.

5. Il sistema verifica che il votante sia abilitato e non abbia già votato, raccoglie quindi il voto espresso dall'elettore.

6. I voti sono registrati con un protocollo di crittografia avanzata e non sono consultabili o modificabili da nessuno fino alla fine delle votazioni. Al termine delle votazioni la Commissione di seggio chiude le votazioni e la Commissione Elettorale Centrale avvia lo spoglio dei dati utilizzando la chiave di decodifica, i dati di voto vengono automaticamente decrittografati e il sistema produce un report immediato dei risultati in formato non modificabile che viene certificato dal sistema. La Commissione procede, sulla base di quanto restituito dal sistema, alla verbalizzazione di tutti gli atti della procedura.

Art. 5 – Presentazione delle candidature

1. La presentazione delle **candidature singole** per i Consigli delle Scuole, di Corso di studio e delle Scuole di specializzazione può essere effettuata, inviando il modulo (ALLEGATO B), compilato e debitamente sottoscritto, all'indirizzo e-mail: affari.istituzionali@unifi.it **entro le ore 13:00 del giorno 27 febbraio 2026**.

2. Le candidature conformi ai requisiti prescritti sono pubblicate sul sito web dell'Ateneo.

Art. 6 – Disposizioni generali per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di scuola, nei Consigli di Corso di studio e nei Consigli delle Scuole di Specializzazione

1. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Scuola, nei Consigli di corso di studio e nei Consigli delle Scuole di Specializzazione trovano applicazione le disposizioni contenute nei decreti di indizione delle elezioni emanati dai Presidenti delle Scuole di Ateneo.

2. I decreti suddetti specificano, in particolare:

a) il numero dei rappresentanti degli studenti spettanti a ciascun Consiglio di Scuola, di corso di studio e di Scuola di Specializzazione ai sensi degli articoli 4 comma 7, 6 e 7 del Regolamento per le elezioni studentesche;

b) il numero dei rappresentanti spettanti ai Consigli di corso di studio presso ciascun Consiglio di Dipartimento.

Art. 7- Modalità di voto

1. Le elezioni si svolgono con modalità telematica, con espressione del voto a distanza, secondo quanto prescritto dall'art. 4 del presente decreto.

2. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

3. Per votare lo studente può collegarsi con le credenziali uniche di Ateneo alla piattaforma di voto al link pubblicato a cura dell'Ufficio Elezioni, Nomine e Attività Normativa sul sito web

di Ateneo dedicato, nonché trasmesso ai Dipartimenti e alle Scuole di Ateneo per la pubblicazione sui loro siti.

4. Il seggio elettorale telematico, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per le elezioni studentesche, resta aperto per le votazioni l'**18 e 19 marzo 2026 dalle ore 9:00 alle ore 18:00**.

5. La sede fisica della Commissione di Seggio viene indicata nel Decreto rettorale di costituzione della Commissione medesima, pubblicato sul sito web di Ateneo dedicato alle elezioni delle rappresentanze studentesche.

Art. 8 – Validità delle votazioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei vari organi, se il numero dei votanti non supera il dieci per cento del numero degli elettori per ogni singola votazione, sono comunque valide, ma il numero dei rappresentanti previsti si riduce proporzionalmente, ferma restando la necessità della proclamazione di un eletto quando i rappresentanti da eleggere sono fino a tre e di due eletti negli altri casi.

Art. 9 – Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio avviene mediante utilizzo del sistema di votazione elettronico di Ateneo. Esso fornisce, per ciascuna elezione, i dati sulla partecipazione e sull'esito del voto in formato non modificabile. Le operazioni di scrutinio sono svolte dalla Commissione Elettorale centrale, la quale si avvale del supporto dell'Ufficio Elezioni, Nomine e Attività Normativa.

2. Per ogni elezione la Commissione procede allo scrutinio dei voti.

3. Di tutte le operazioni elettorali di propria competenza fanno fede i verbali della Commissione Elettorale Centrale e quelli della Commissione di Seggio.

Art. 10 – Durata in carico degli eletti e surrogazioni

1. Dell'esito delle votazioni viene data pubblicità ufficiale sul sito web dell'Ateneo, nonché sui siti dei Dipartimenti e delle Scuole.

2. Gli eletti in ciascun organo durano in carica per lo scorcio di mandato per il biennio 2025/2027 e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. L'incarico decorre dalla data del decreto di nomina e comunque fino al successivo rinnovo delle rappresentanze studentesche.

3. Gli eletti che nel corso del loro mandato si dimettono o perdono i requisiti richiesti per ricoprire la carica vengono sostituiti dai primi dei non eletti, secondo quanto prescritto all'art. 18, comma 3 del Regolamento per le elezioni studentesche; i rappresentanti degli studenti cessano comunque dalla carica con la nomina dei nuovi eletti.

4. Con riferimento alla surroga dei rappresentanti eletti nei Consigli di Corso di studio, qualora non sia possibile procedere a sostituzione in mancanza di ulteriori eletti si ricorre alla graduatoria relativa ai rappresentanti nei Consigli delle rispettive Scuole, secondo l'ordine di elezione, ai sensi dell'art. 18, comma 5 del Regolamento per le elezioni studentesche.

5. Con riferimento alla surroga dei rappresentanti eletti nei Consigli delle Scuole di Specializzazione, qualora non sia possibile procedere a sostituzione in mancanza di ulteriori eletti, si procede a singole elezioni suppletive indette con decreto del Presidente della Scuola, che ne fissa tempi e modalità, ai sensi dell'art. 18, comma 6 del Regolamento per le elezioni studentesche.

6. Qualora non sia possibile procedere a sostituzione in mancanza di ulteriori eletti, si applica l'art. 19-bis, comma 3 del Regolamento per le elezioni studentesche ai sensi del quale: *“Nel caso in cui, anche a seguito delle elezioni suppletive, un Consiglio di Corso di studio risulti ancora privo di rappresentanti degli studenti o con un numero di rappresentanti inferiore a quello previsto dal presente Regolamento, con delibera del Consiglio di corso di studio è individuata la procedura elettiva nel rispetto di quanto previsto nel comma 2 del presente articolo.”*

Art. 11 - Commissione Elettorale Centrale e Commissione di Seggio

1. Con decreto rettorale sono costituite la Commissione elettorale centrale e la Commissione di Seggio. Trovano applicazione, rispettivamente, l'art. 3 e l'art. 12 del Regolamento per le elezioni studentesche.

2. Tutte le comunicazioni alla Commissione elettorale centrale ed alla Commissione di Seggio devono essere trasmesse dagli interessati dalla propria mail istituzionale alla seguente mail di funzione: affari.istituzionali@unifi.it

Art. 12 - Protezione dati

1. E' fatto divieto a chiunque acceda a dati relativi al presente procedimento, il cui accesso è limitato da credenziali personali di ateneo, di darne diffusione in qualsiasi modalità.

Art. 13 – Responsabile del procedimento e norma di rinvio

1. Il presente decreto è reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo e sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

2. Il responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell'Area Affari Generali e Legali dell'Università degli Studi di Firenze.



3. Per quant'altro non previsto dal presente decreto si fa espresso rinvio al vigente Regolamento per le elezioni studentesche di cui al Decreto Rettorale n. 1297/2024 e successive modifiche e integrazioni.

Firenze,

La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci

Visto del Dirigente competente
Dott. Massimo Benedetti